



“LUTE - LIBERA UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ - APS” ENTE DEL TERZO SETTORE

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 - Denominazione

1. Ai sensi delle norme del Codice Civile in materia di associazioni, del Codice del Terzo settore di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e ss. mm. e ii. (di seguito CTS) e delle ulteriori norme che regolamentano le organizzazioni senza scopo di lucro, nonché del presente Statuto, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata “LUTE – LIBERA UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ – Associazione di Promozione Sociale”, di seguito denominata Associazione.
2. La denominazione dell'Associazione diverrà effettiva a seguito dell'iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)”, come di seguito: “LUTE – LIBERA UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ - Associazione di Promozione Sociale” – ETS (Ente del terzo settore), in sigla denominata “LUTE – APS”. L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al predetto Registro”.
3. A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di “Associazione di Promozione Sociale” o l'acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 -Sede

4. L'Associazione ha sede legale in Nuoro, in Via Tempio n.9. Potranno essere istituite e/o abolite sezioni distaccate, sedi secondarie, operative e/o altre tipologie di strutture di rappresentanza e operative sia in Italia che all'estero. La variazione di sede legale nell'ambito del Comune di Nuoro, deliberata dal Consiglio Direttivo, non costituisce modifica statutaria; sarà tuttavia soggetta alle comunicazioni obbligatorie previste dalla legge.

Art. 3 - Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

Art. 4 - Finalità

1. L'Associazione si propone finalità educative, informative, formative e di utilità sociale per i propri soci, i loro familiari e terzi nel territorio di riferimento, anche in accordo con altre associazioni ed Istituzioni.
2. È apartitica, non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi, proventi dell'attività, riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
3. Il patrimonio, compresi utili, avanzi di gestione e/o entrate comunque denominate deve essere impiegato esclusivamente per la realizzazione delle attività statutariamente previste, ai fini del perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.
4. L'Associazione può perseguire i suoi fini istituzionali anche aderendo ad altre organizzazioni, enti o federazioni nazionali o internazionali i cui statuti e fini statutari non siano in contrasto con il presente statuto, con il CTS e le norme di legge vigenti. Inoltre, per agevolare il perseguimento dei suoi fini istituzionali, l'Associazione potrà favorire, promuovere e realizzare la costituzione di consorzi promozionali, reti di organizzazioni, servizi, eventualmente anche adattando il proprio statuto alle norme previste in tali casi.

Art. 5 - Attività

1. L'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale previste dalla legislazione vigente, ai sensi del disposto di cui alla lettera i) dell'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117.
2. In particolare, l'associazione intende:
 - a. attuare programmi e progetti finalizzati all'invecchiamento attivo dei suoi soci, attraverso un loro coinvolgimento costante, anche mediante l'interazione e lo scambio culturale con il territorio e con il tessuto sociale;
 - b. contribuire alla promozione culturale e sociale dei soci mediante la programmazione e realizzazione di convegni e dibattiti, incontri, corsi e laboratori, su materie d'interesse generale ed anche per attività di tipo manuale e pratico;
 - c. sostenere, promuovere e attuare commissioni di studio e ricerca e altre iniziative di carattere culturale e sociale finalizzate ad un aggiornamento permanente dei soci;
 - d. risvegliare hobbies, interessi e talenti sopiti o mai coltivati dei propri soci;
 - e. promuovere la collaborazione con altre realtà locali, regionali, nazionali e internazionali pubbliche e private, profit e non profit, per la realizzazione di attività con finalità sociali e solidaristiche, culturali, ricreative e promozionali in linea con il suo scopo istituzionale;
3. L'Associazione intende inoltre porre in essere delle attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale succitate, purché chiaramente riconducibili alle previsioni dell'art. 6 del CTS e dal D.M. 19/5/2021 n. 107, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite. Sarà cura del Consiglio Direttivo individuare le attività diverse esperibili nonché i criteri specifici da utilizzare per il

calcolo delle entrate derivanti da tali attività rispetto a quelle complessive dell'Associazione nel rispetto dei già menzionati limiti normativi.

4. Per la realizzazione delle attività di interesse generale e delle attività diverse l'Associazione si avvale in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri soci o delle persone aderenti agli enti associati, secondo le disposizioni di legge vigenti. L'attività volontaria non potrà essere in alcun modo retribuita, nemmeno dall'eventuale beneficiario, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento dell'attività prestata, nei limiti stabiliti dal Consiglio direttivo o dall'Assemblea se a ciò delegata. Non è considerato volontario il socio che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. È qui espressamente ed integralmente richiamato l'art. 17 CTS.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti e/o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche di propri associati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 comma 5 del CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutariamente previste.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 36 del richiamato CTS, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà superare i limiti del 50% dei volontari o il 5% degli associati.

5. L'associazione potrà attivare attività di raccolta fondi secondo le prescrizioni di legge vigenti, intendendo con esse le attività e le iniziative realizzate al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

6. L'Associazione assicura ai propri volontari adeguata copertura assicurativa per malattia, infortuni e responsabilità civile ai sensi di legge.

Art. 6 - Soci

1. L'ammissione a socio prescinde da qualsiasi distinzione di sesso, razza, idee e religione, nazionalità, condizione sociale, convinzioni politiche. Possono farne parte, ai sensi e nei limiti di cui dell'art. 35 commi 1 e 3 del CTS persone fisiche, APS ed altri Enti del Terzo Settore o comunque senza scopo di lucro, che, condividendone lo spirito, gli ideali, lo statuto e tutti gli eventuali regolamenti interni, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

2. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto, la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

3. Le associazioni ed altri enti, compresi quelli del Terzo Settore, che intendano diventare soci dovranno presentare richiesta di ammissione firmata dal proprio rappresentante legale.

4. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale. Il genitore o il rappresentante che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio minorenne. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta scritta dell'aspirante socio, contenente l'accettazione espressa delle norme statutarie e regolamentari.

5. L'accoglimento della domanda o il provvedimento di rigetto, motivato, è comunicato all'interessato entro 30 giorni e annotato nel libro dei soci. La formalizzazione si concretizza con la consegna al nuovo socio della relativa tessera.

6. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'interessato può, entro i trenta giorni dalla ricezione della relativa notifica può chiedere, a mezzo raccomandata o PEC, inviata al Consiglio, che sull'istanza si pronunci l'assemblea che delibererà sulle domande non accolte in occasione della prima convocazione utile o in sessione appositamente convocata.

Art. 7 - Diritti ed obblighi dei soci

1. Tutti i soci, purché in regola con il pagamento della quota associativa e le prescrizioni dello Statuto, hanno diritto di:
 - a. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, inclusi corsi, laboratori e a tutte le altre attività culturali intraprese;
 - b. partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti, godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
 - c. godere, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del D. L.vo 117/2017, dei diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, ivi compreso il diritto d'esame dei libri sociali. Lo stesso potrà essere esercitato previa richiesta al Presidente del Consiglio Direttivo, che ne disporrà l'esecuzione entro i dieci giorni successivi. Varranno comunque, se ed in quanto applicabili, le norme in materia di accesso agli atti di cui alla L. 241/1990 nel testo vigente nel tempo. Il richiedente è comunque tenuto all'obbligo di riservatezza.
2. In tutte le deliberazioni d'Assemblea in cui è chiamato al voto ogni socio ha diritto a esprimere una sola preferenza, secondo i principi del voto singolo. Egli può però farsi rappresentare nell'assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D. L.vo 117/2017, sino alla concorrenza di un numero di soci inferiore a 500, ciascun socio potrà rappresentare non più di tre deleghe.
3. I soci hanno l'obbligo di osservare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni, di rispettare le decisioni degli organi direttivi dell'Associazione, di corrispondere la quota associativa annuale, la quota di iscrizione ai corsi scelti, eventuali e ulteriori contributi o extra-quote deliberate dal Consiglio Direttivo per esigenze legate allo sviluppo e alla crescita dell'Associazione. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.
4. La partecipazione alla vita sociale da parte del socio è pertanto subordinata al regolare pagamento della quota sociale annuale e degli eventuali ulteriori contributi deliberati a sostegno delle attività intraprese dall'Associazione.

Art. 8 – Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio non è temporanea e si perde per decadenza, dimissioni volontarie, espulsione, decesso.
2. La decadenza interviene automaticamente in caso di mancato versamento della quota sociale entro il mese di febbraio di ciascun esercizio finanziario.
3. Le dimissioni del socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo ed hanno decorrenza immediata.
4. L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti o attui comportamenti che provochino danni materiali o d'immagine all'Associazione; o fomenti dissidi, disordini o altri atteggiamenti deprecabili nei confronti degli altri soci o degli organi dell'Associazione, quali lo svolgimento di attività in contrasto con i fini e lo scopo dell'Associazione. È deliberata dal Consiglio Direttivo previo esame delle

eventuali giustificazioni fornite dall'interessato, anche in contraddittorio, e comunicata al medesimo entro trenta giorni mediante lettera raccomandata o PEC. Nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell'espulsione il socio, mediante lettera raccomandata o PEC, potrà proporre ricorso all'Assemblea che si esprimerà sul caso con le maggioranze previste per le deliberazioni ordinarie nella prima sessione utile. Sino a tale pronunciamento il socio non potrà comunque partecipare alla vita associativa.

5. I soci che per qualunque causa abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati, né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
6. La perdita, per qualsiasi caso, della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione. La quota e i contributi associativi sono pertanto intrasmissibili e non rivalutabili. Il socio che volesse rientrare nell'Associazione è tenuto a presentare nuova istanza ai sensi del presente Statuto.
7. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art. 9 - Soci sostenitori

1. Possono essere soci sostenitori Enti morali, Associazioni ed Enti del Terzo Settore, persone giuridiche che intendano sostenere economicamente l'Associazione o promuovere iniziative culturali in linea con i principi statutari e le finalità dell'Associazione.
2. Sono nominati a seguito del positivo esito del procedimento di iscrizione previsto per i soci ordinari.
3. I soci sostenitori assumono i medesimi diritti e doveri dei soci ordinari.

Art. 10 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei Soci,
 - b. il Consiglio Direttivo (anche brevemente Direttivo),
 - c. il Presidente,
 - d. l'Organo di controllo o di Revisione legale, ove costituito secondo previsioni di legge.

Art. 11 - L'Assemblea dei Soci

2. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.
3. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta dall'Organo di controllo, se costituito, o da almeno un quinto dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del tribunale competente territorialmente.
4. La convocazione dell'Assemblea ordinaria deve essere effettuata almeno dieci giorni prima della data della riunione mediante avviso affisso nella sede dell'associazione, lo stesso è

pubblicato nel quotidiano "La Nuova Sardegna". Sarà altresì inviato individualmente con modalità di convocazione facilmente verificabile dai soci, (e-mail, sms, WhatsApp, fax etc). A prescindere dalla metodologia utilizzata, dovrà essere verificata l'avvenuta ricezione della convocazione con invio di conferma da parte dei convocati. La convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

5. Possono intervenire all'Assemblea, ordinaria o straordinaria, con diritto di voto, dalla data della loro iscrizione nel Libro dei soci, tutti i soci che siano in regola con il pagamento delle quote associative. Per i soci minorenni il diritto di voto è esercitato dalle persone esercenti la potestà genitoriale.
6. Per le organizzazioni iscritte all'Associazione potranno intervenire all'Assemblea i rappresentanti legali o loro designati con delega scritta.
7. Le votazioni in Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. Le procedure specifiche inerenti le singole modalità di voto potranno essere stabilite attraverso apposito regolamento. È possibile l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica o telematica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

Art. 12 - Attribuzioni dell'Assemblea dei Soci

1. In sede ordinaria:
 - a. nomina e revoca i componenti degli Organi sociali, ivi compreso il Presidente;
 - b. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c. approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'anno trascorso, oltre al bilancio sociale nel caso in cui venga predisposto dal Consiglio Direttivo al raggiungimento delle soglie di legge;
 - d. approva i regolamenti amministrativi proposti dal Consiglio Direttivo e l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - e. determina il numero dei componenti degli organi sociali; nomina e revoca i componenti di ulteriori ed eventuali organi sociali ove costituiti;
 - f. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g. individua gli Enti del Terzo Settore ai quali destinare il patrimonio residuo in caso di scioglimento dell'associazione;
 - h. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge dall'Atto costitutivo e dallo Statuto alla sua competenza o rimessi al suo esame dal Consiglio Direttivo.
2. In sede straordinaria:
 - a. delibera sulla trasformazione, fusione, scissione e scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale;
 - b. delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - c. delibera sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
 - d. delibera sugli altri oggetti relativi alla gestione straordinaria dell'Associazione, quali le azioni di responsabilità contro gli amministratori per fatti da loro compiuti. Tali azioni, deliberate dall'Assemblea, sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.

- 
3. Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, all'Atto costitutivo o allo Statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque socio o del pubblico ministero. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquisiti da terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
 4. Qualora dovessero verificarsi situazioni quali quella testé delineata, per la risoluzione di eventuali controversie dovrà farsi riferimento alle norme del Codice Civile, salvo quanto previsto dal presente Statuto e dalle ulteriori norme di legge vigenti in tema di organizzazioni non profit e di Enti del Terzo settore.

Art. 13 – Svolgimento delle Assemblee

1. L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in sua assenza dal Vicepresidente; qualora manchi anche il Vicepresidente, dal consigliere più anziano. Il Presidente dell'Assemblea nomina fra i soci un segretario verbalizzante.
2. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
3. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.
4. Per le modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto, ove non diversamente disposto dall'ordinamento, è richiesta la presenza di almeno tre quinti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle convocazioni successive il quorum verrà ridotto a scalare del 5%. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, è richiesto comunque il quorum e il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
5. Tutte le delibere Assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci attraverso l'invio alla loro casella di posta elettronica rilasciata al momento dell'iscrizione all'Associazione.

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione, esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni tre anni. Esso è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di sette, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei soci; esso rimarrà in carica, comunque, fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni, il componente dimissionario sarà surrogato dal primo dei non eletti. Tale surroga sarà ratificata dall'Assemblea alla prima riunione utile.
2. La nomina dei membri del Consiglio Direttivo spetta all'Assemblea dei soci, fatta eccezione per i primi membri che sono nominati nell'atto costitutivo. La maggioranza degli amministratori è scelta fra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.
3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale; per quanto riguarda le eventuali limitazioni del suddetto potere di rappresentanza, valgono le disposizioni previste dalle vigenti norme di legge.

4. All'interno del Consiglio Direttivo sono nominati un Segretario e un Tesoriere. Assume la carica di Vicepresidente, ai sensi del successivo art. 19, il candidato che risulti il secondo più votato in sede di elezione del Presidente. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o grave impedimento.

Art. 15 – Attribuzioni del Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha il potere di compiere tutti gli atti necessari per l'attuazione dello statuto e delle delibere di Assemblea, di curare l'amministrazione dell'Associazione, di compiere ogni altra operazione direttamente o indirettamente strumentale al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, ad eccezione di quanto, ai sensi dello statuto e delle vigenti leggi, viene riservato ad altri organi.
2. Al Consiglio Direttivo competono, in particolare:
 - a. le decisioni inerenti alle spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
 - b. le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e alle attività diverse, strumentali e secondarie da attuare per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
 - c. il trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di appartenenza;
 - d. la formulazione dei programmi dei corsi e dei laboratori; annualmente, all'inizio di ogni anno sarà cura del Consiglio Direttivo pubblicare e porre a conoscenza dei propri soci il calendario dei corsi specificando il numero di ore previste, il calendario delle lezioni e il costo totale e/o mensile dei corsi;
 - e. le decisioni inerenti all'eventuale assunzione e la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori, dei volontari e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
 - f. la nomina del segretario e del tesoriere, e dell'eventuale figura del Direttore dei corsi;
 - g. la redazione annuale del rendiconto economico preventivo e consuntivo, quest'ultimo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; la redazione del bilancio sociale, il quale verrà predisposto a seguito del raggiungimento delle soglie di legge;
 - h. l'eventuale predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
 - i. la determinazione dell'importo delle quote sociali annuali e dei contributi o extra-quote che potranno essere richiesti ai soci per il sostegno delle attività istituzionali dell'Associazione;
 - j. la facoltà di nominare, anche tra i soci esterni al Consiglio, gruppi di lavoro o singoli soci delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
 - k. la redazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea secondo le regole del presente statuto;
 - l. la delibera sull'ammissione di nuovi soci e di cancellazione ed espulsione dei soci qualora dovessero verificarsi i casi previsti dallo statuto;
 - m. ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi

Art. 16 – Riunioni del Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo ritenga necessario.
2. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione via mail o altro mezzo anche telematico concordato; l'avvenuta ricezione della convocazione, avverrà attraverso invio di messaggio di conferma da parte dei membri convocati.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.
4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal V. Presidente o, in subordine, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.
5. Delle sedute e deliberazioni del Consiglio è redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17 – Decadenza

1. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro quindici giorni da tenersi entro i successivi trenta; nelle more delle decisioni assembleari si avrà cura dell'ordinaria amministrazione.
2. In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo sarà surrogato dal primo dei non eletti nel corso delle elezioni del Consiglio stesso. Qualora ciò non sia possibile, si provvederà con apposita votazione in Assemblea ordinaria.

Art. 18 - Il Presidente e il Vicepresidente

1. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni tre anni.
2. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
3. Assume la carica di Vicepresidente colui che, in sede di votazione per la carica di Presidente, si posiziona immediatamente dopo quest'ultimo per numero di preferenze ottenute.
4. Il Vicepresidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento di entrambi la funzione di Presidente viene assunta dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente, insieme al Consiglio Direttivo, risponde nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei soci e dei terzi, secondo le disposizioni vigenti di legge.

Art. 19 - Segretario e tesoriere

1. Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono eletti un Segretario e un Tesoriere.
2. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzando il Tesoriere al materiale pagamento. Concorde, con i soci che ne danno la disponibilità, il calendario di apertura al pubblico. Svolge tutte le altre mansioni di ordine amministrativo necessarie al buon funzionamento dell'Associazione.
3. Il Tesoriere presiede alla gestione contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale preventivo e consuntivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili, a seguito di delega scritta da parte del Presidente.

Art. 20 - Direttore dei corsi

1. Il Direttore dei corsi è un organo facoltativo dell'Associazione. Se eletto, in seno al Consiglio Direttivo, provvede al coordinamento dell'attività culturale e didattica dell'Associazione e presiede allo svolgimento dei corsi e dei laboratori programmati, nonché ad ogni altra attività didattica e culturale, in connessione con il Consiglio ed avvalendosi anche della collaborazione dei docenti e tutor, ove designati.

Art. 21 - Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.lgs 117/2017 ed esercita le funzioni previste nel medesimo articolo. Il suddetto organo è scelto secondo le prescrizioni di legge vigenti, e non può far parte del Consiglio Direttivo. Può, al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017, esercitare la funzione di revisione legale, in tal caso tutti i componenti devono rivestire la qualifica di revisore legale iscritto nell'apposito registro.
2. L'Associazione può tuttavia, pur in assenza di obbligo di legge, dotarsi di un organismo di controllo, monocratico o collegiale, per il supporto e la verifica della correttezza della propria attività finanziaria e della sua rispondenza allo Statuto ed ai regolamenti. La scelta potrà essere indirizzata su soci esterni al Consiglio, dotati della necessaria competenza.

Art. 22 - Revisore legale dei conti

1. Al superamento dei limiti previsti dalle norme di legge vigenti, o qualora vengano costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare, dovrà essere nominato un organo di revisione legale, il quale assumerà i compiti previsti dal CTS.

Art. 23 - Patrimonio, esercizio finanziario e sociale

1. Il patrimonio sociale è indivisibile. Da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività. I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'Associazione.
2. Il patrimonio dell'Associazione, che rappresenta il fondo comune, è costituito da:
 - a. quote associative e contributi annuali, ordinari, straordinari e volontari dei soci;
 - b. beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - c. eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
 - d. proventi ricavati da sottoscrizioni, contributi, erogazioni liberali, lasciti testamentari;
 - e. proventi eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale attraverso la realizzazione di attività diverse da quelle di interesse generale e da attività di raccolta fondi;
 - f. rimborsi e proventi derivanti da convenzioni con soggetti ed enti pubblici e privati;
 - g. ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi delle leggi vigenti in materia di associazionismo, di enti non commerciali e di Enti del Terzo settore.
3. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare l'intero patrimonio, comprensivo di qualsivoglia cespite, per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste.
4. L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, mentre l'anno accademico inizia il 1° di settembre e termina il 30 di giugno.
5. Il Consiglio Direttivo dovrà annualmente predisporre il rendiconto economico da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
6. Il rendiconto, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente alle attività di interesse generale e quella relativa alle attività diverse, e del loro carattere secondario e strumentale, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti. Il rendiconto è accompagnato dalla relazione dell'Organo di controllo comunque costituito.

Art. 24 - Gratuità delle cariche

1. Tutte le cariche menzionate all'interno del presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. I rimborsi e tutte le altre spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione dovranno essere preventivamente definiti da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 25 – Scioglimento e liquidazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, la quale nominerà anche i liquidatori.
2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, ai sensi del disposto dell'art. 9 del CTS.

Art. 26 - Norme finali

1. La decisione su qualsiasi controversia che possa sorgere tra i soci o tra questi e l'Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'Associazione di nominare il terzo arbitro.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si intendono qui integralmente richiamate le norme di cui al CTS oltre a quelle in materia di associazionismo, di enti non commerciali e di tutte le altre leggi dello Stato in quanto applicabili in materia di Enti del Terzo settore, nei testi vigenti nel tempo.

Adeguamento approvato con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci Verbale del 25 Novembre 2022

Il Presidente

Maria Eugenia Laria



Il Segretario

Maura Murgia



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI NUORO

Atto reg.to il 12/12/2022 al n° 1527 serie 3

euro ESENTE

di cui euro _____ per trascrizione

Il Direttore